



Numero: 303/AV4

Data: 30/04/2021

Pag.  
1

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE  
DELL'AREA VASTA N. 4**

N. 303/AV4 DEL 30/04/2021

**Oggetto:** Variazione indirizzo del sito WEB per la vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione da parte della "Farmacia Pioli dei Dottori Alberto e Matteo Pioli snc"- Cod. Regionale 13046.

**IL DIRETTORE GENERALE ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE  
DELL'AREA VASTA N. 4**

- - - - -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente UOSD Supporto all'area Controllo di Gestione relativamente alla compatibilità economica;

**- D E T E R M I N A -**

1. di autorizzare alla vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica SOP, farmaci da banco OTC e di automedicazioni la "Farmacia Pioli dei Dottori Alberto e Matteo Pioli snc" sita a Francavilla D'Ete in via Dante Alighieri per mezzo del sito web [www.farmawinner.it](http://www.farmawinner.it);
2. di vincolare l'inizio dell'attività online di medicinali senza obbligo di prescrizione all'ottenimento dal Ministero della Salute della registrazione e dall'apposito logo identificativo;
3. di disporre che il rappresentante legale della "Farmacia Pioli dei Dottori Alberto e Matteo Pioli snc" comunichi entro 30 giorni alla Regione Marche / Agenzia Sanitaria regionale / P. F. Assistenza farmaceutica, all'ASUR Marche e all'ASUR AV4 di Fermo, eventuali modifiche rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione, pena la revoca;
4. che dal presente atto non deriva alcun onore per la Regione Marche e per l'Agenzia Regionale Sanitaria, né per l'ASUR né per l'AV4;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L.412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere copia del presente atto al collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

*Il Direttore Generale anche in funzione di  
Direttore dell'Area Vasta n. 4  
Giusto determina n. 206 del 14/04/2021  
Dr.ssa Nadia Storti*





Numero: 303/AV4

Data: 30/04/2021

Pag.  
2

La presente determina consta di n. 4 pagine.

## - DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

## U.O.C. FARMACIA

## Normativa di riferimento:

- Decreto legislativo n. 17 del 19 febbraio 2014, che all'art. 3 introduce e regola l'attività di vendita a distanza (online) di medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione, modificando il decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006;
- Il D.Lgs 17 del 2014 che riserva l'attività di vendita online alle farmacie aperte al pubblico e agli esercizi commerciali di vicinato, di medie e grandi strutture, così come definite dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006;
- il comma 3 dell'art. 112-quater del D.Lgs n. 219 del 2006, introdotto dal D.Lgs 17 del 2014 che prevede che la Regione rilasci autorizzazione alle farmacie ed esercizi commerciali di propria competenza sulla base di una specifica richiesta che contenga: denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico; data d'inizio dell'attività di vendita online al pubblico dei medicinali SOP e OTC; indirizzo del sito web utilizzato e informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito;
- Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 699 del 24 giugno 2014 della direttiva 2011/62/UE, recepito dalla nostra legislazione all'interno del D.Lgs n. 17 del 2014, e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 1 luglio 2015, che definisce i requisiti tecnici a cui devono attenersi le legislazioni nazionali per contrastare la circolazione e vendita di medicinali falsificati. Lo stesso regolamento individua il modello di logo comune europeo che le farmacie e gli esercizi commerciali dovranno ottenere dal Ministero della Salute ed usare nei loro siti web per effettuare la vendita online di farmaci senza obbligo di prescrizione, dopo il rilascio dell'autorizzazione regionale;
- Il Decreto 6 luglio 2015 del Ministero della Salute che riporta le caratteristiche del logo identificativo nazionale per la vendita online dei medicinali, quale requisito tecnico indispensabile, che le farmacie e gli esercizi commerciali devono apporre sulle pagine del sito web destinate alla vendita online dei farmaci OTC e SOP;
- La Circolare del Ministero della Salute di prot. n. DGDMF 0003799-p del 26 gennaio 2016 avente ad oggetto "Vendita online dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell'art. 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219", in particolare per l'individuazione dei soggetti che possono svolgere la vendita online dei medicinali, i contenuti del sito utilizzato dalla farmacia-esercizio commerciale, le modalità di rilascio dell'autorizzazione, le modalità di rilascio del logo e del collegamento ipertestuale all'elenco dei venditori autorizzati, le modalità di utilizzo del logo, le caratteristiche delle vetrine virtuali dei medicinali venduti online, le modalità di trasporto dei medicinali venduti online e le sanzioni amministrative e penali a carico di chi viola la normativa;
- La Circolare del Ministero della Salute prot. n° DGDMF-0025654-P del 10-05-2016 avente ad oggetto "Vendita online dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell'art. 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219" segue alla precedente, allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti in materia di vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione; in particolare riguarda l'ottenimento dell'autorizzazione, il divieto per i distributori di vendere online medicinali al pubblico, il divieto di utilizzo di siti diversi da quello autorizzati, le spese di spedizione, gli omeopatici, le sanzioni.

## Motivazioni

L'articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, prevede la possibilità, esclusivamente per chi effettua la vendita al pubblico, farmacie ed esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di effettuare la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione mediante i servizi della società dell'informazione.





Numero: 303/AV4

Data: 30/04/2021

Pag.  
3

Il succitato articolo 112-quater, in particolare, prevede che le farmacie e gli esercizi commerciali intenzionati ad utilizzare il canale di vendita online, siano autorizzati dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome.

Da tali disposizioni deriva che la procedura finalizzata all'avvio dell'attività in parola si articola in due distinte fasi consecutive. La prima, concernente, la richiesta di autorizzazione, gestita dall'autorità territorialmente competente e la seconda, relativa alla registrazione ed all'ottenimento del logo identificativo nazionale, a cura del Ministero della Salute.

L'Agenzia Sanitaria della Regione Marche con la nota prot. n. 867/ARS/ARSP del 1° febbraio 2016 ha informato i direttori degli Enti delle SSR, gli ordini professionali provinciali e le associazioni di categoria, sulle modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione alla vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione.

La Legge Regionale 28 Aprile 2017 n. 15 che modifica la L.R. n. 4/2015 assegna all'ASUR Marche le attività connesse alla "autorizzazione alla fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione mediante i servizi delle società d'informazione, secondo quanto previsto dall'art. 112-quater del D. Lgs. 219/2006"

Si da atto che il presente documento, ai sensi e per gli effetti della L.R. Marche N. 15 del 28/04/2017 e della DGRM N. 452 del 17/07/2017, viene sottoscritto dal Direttore di Area Vasta N. 4 di Fermo in carica ad interim Dr.ssa Nadia Storti senza bisogno di delega in quanto contestualmente ella riveste la carica di Direttore Generale Titolare dell'Asur Marche.

Si premette che con Determina del Direttore della AV/4 n° 448/AV4 del 08/06/2020 venne autorizzata la vendita on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione alla Farmacia "Farmacia Pioli dei Dottori Alberto e Matteo Pioli snc".

E' stato acquisito in data 02/04/2021 il prot. 18770/ASURAV4/FMFARM/A con il quale il Dr. Matteo Pioli, rappresentante legale della "Farmacia Pioli dei Dottori Alberto e Matteo Pioli snc", sita in Francavilla D'Ete (FM) in Via Dante Alighieri, ha presentato una nuova richiesta di autorizzazione alla vendita online di medicinali senza obbligo di ricetta, dove si evidenzia la sostituzione del sito web precedentemente dichiarato con il sito Web: [www.farmawinner.it](http://www.farmawinner.it), fermi restando tutti gli altri dati che vengono di seguito riepilogati:

- partita IVA: 02385110446
- n° di codice univoco del Ministero della Salute: 8968
- indirizzo del sito Web: [www.farmawinner.it](http://www.farmawinner.it)
- dati del registrante del sito Web: "Farmacia Pioli dei Dottori Alberto e Matteo Pioli snc"
- contatto amministrativo del sito Web: Matteo Pioli

Il Servizio Farmaceutico dell'AV4 ha verificato la corrispondenza dei dati comunicati dal Dr Matteo Pioli con quelli presenti sul sito web del Ministero della Salute open data <http://www.dat.salute.gov.it/CercaFarmacie/Ricerca> ed ha accertato che la farmacia richiedente in oggetto è attualmente aperta al pubblico e funzionante.

La presente autorizzazione esclude la possibilità della vendita online per i medicinali con obbligo di prescrizione medica, i quali devono essere dispensati, secondo la vigente normativa, esclusivamente dal farmacista in farmacia.

Il presente provvedimento sarà trasmesso in copia conforme alla "Farmacia Pioli dei Dottori Alberto e Matteo Pioli snc", all'ASUR Marche e alla ARS della Regione Marche PF Assistenza Farmaceutica.

Per quanto sopra esposto,

#### SI PROPONE:

1. di autorizzare alla vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica SOP, farmaci da banco OTC e di automedicazioni la "Farmacia Pioli dei Dottori Alberto e Matteo Pioli snc" sita a Francavilla D'Ete in via Dante Alighieri per mezzo del sito web [www.farmawinner.it](http://www.farmawinner.it);





Numero: 303/AV4

Pag.  
4

Data: 30/04/2021

2. di vincolare l'inizio dell'attività online di medicinali senza obbligo di prescrizione all'ottenimento dal Ministero della Salute della registrazione e dall'apposito logo identificativo;
3. di disporre che il rappresentante legale della "Farmacia Pioli dei Dottori Alberto e Matteo Pioli snc" comunichi entro 30 giorni alla Regione Marche / Agenzia Sanitaria regionale / P. F. Assistenza farmaceutica, all'ASUR Marche e all'ASUR AV4 di Fermo, eventuali modifiche rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione, pena la revoca;
4. che dal presente atto non deriva alcun onere per la Regione Marche e per l'Agenzia Regionale Sanitaria, né per l'ASUR né per l'AV4;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L.412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere copia del presente atto al collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Direttore UOC Farmacia  
Dott. Massimo Fioretti

Per il parere infrascritto:

**CONTROLLO GESTIONE**

Sulla base di quanto dichiarato dal Dirigente dell'UO si attesta che dal presente atto non derivano oneri a carico del Bilancio ASUR

Il Dirigente Amministrativo  
UOSD Supporto all'Area  
Controllo di Gestione  
Dott. Daniele Rocchi

- ALLEGATI -

Nessuno



**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA**

**AREA VASTA N. 4**

N. 448/AV4 DEL 08/06/2020

**Oggetto: Autorizzazione Farmacia "Pioli dei Dottori Alberto e Matteo Pioli snc" Cod. Regionale 13046, alla vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 4**

-. - . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente UOSD Supporto all'area Controllo di Gestione relativamente alla compatibilità economica;

**- D E T E R M I N A -**

1. di autorizzare alla vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica SOP, farmaci da banco OTC e di automedicazioni la "Farmacia Pioli dei Dottori Alberto e Matteo Pioli snc" sita a Francavilla D'Ete in via Dante Alighieri per mezzo del sito web [www.farmapioli.it](http://www.farmapioli.it);
2. di vincolare l'inizio dell'attività online di medicinali senza obbligo di prescrizione all'ottenimento dal Ministero della Salute della registrazione e dall'apposito logo identificativo;
3. di disporre che il rappresentante legale della "Farmacia Pioli dei Dottori Alberto e Matteo Pioli snc" comunichi entro 30 giorni alla Regione Marche / Agenzia Sanitaria regionale / P. F. Assistenza farmaceutica, all'ASUR Marche e all'ASUR AV4 di Fermo, eventuali modifiche rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione, pena la revoca;
4. che dal presente atto non deriva alcun onore per la Regione Marche e per l'Agenzia Regionale Sanitaria, né per l'ASUR né per l'AV4;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L.412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere copia del presente atto al collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

*Firma Il Direttore Area Vasta 4 - Fermo  
Dott. Licio Livin*

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C FARMACIA

Normativa di riferimento:

- Decreto legislativo n. 17 del 19 febbraio 2014, che all'art. 3 introduce e regola l'attività di vendita a distanza (online) di medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione, modificando il decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006;
- Il D.Lgs 17 del 2014 che riserva l'attività di vendita online alle farmacie aperte al pubblico e agli esercizi commerciali di vicinato, di medie e grandi strutture, così come definite dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006;
- il comma 3 dell'art. 112-quater del D.Lgs n. 219 del 2006, introdotto dal D.Lgs 17 del 2014 che prevede che la Regione rilasci autorizzazione alle farmacie ed esercizi commerciali di propria competenza sulla base di una specifica richiesta che contenga: denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico; data d'inizio dell'attività di vendita online al pubblico dei medicinali SOP e OTC; indirizzo del sito web utilizzato e informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito;
- Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 699 del 24 giugno 2014 della direttiva 2011/62/UE, recepito dalla nostra legislazione all'interno del D.Lgs n. 17 del 2014, e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 1 luglio 2015, che definisce i requisiti tecnici a cui devono attenersi le legislazioni nazionali per contrastare la circolazione e vendita di medicinali falsificati. Lo stesso regolamento individua il modello di logo comune europeo che le farmacie e gli esercizi commerciali dovranno ottenere dal Ministero della Salute ed usare nei loro siti web per effettuare la vendita online di farmaci senza obbligo di prescrizione, dopo il rilascio dell'autorizzazione regionale;
- Il Decreto 6 luglio 2015 del Ministero della Salute che riporta le caratteristiche del logo identificativo nazionale per la vendita online dei medicinali, quale requisito tecnico indispensabile, che le farmacie e gli esercizi commerciali devono apporre sulle pagine del sito web destinate alla vendita online dei farmaci OTC e SOP;
- La Circolare del Ministero della Salute di prot. n. DGDMF 0003799-p del 26 gennaio 2016 avente ad oggetto "Vendita online dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell'art. 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219", in particolare per l'individuazione dei soggetti che possono svolgere la vendita online dei medicinali, i contenuti del sito utilizzato dalla farmacia-esercizio commerciale, le modalità di rilascio dell'autorizzazione, le modalità di rilascio del logo e del collegamento ipertestuale all'elenco dei venditori autorizzati, le modalità di utilizzo del logo, le caratteristiche delle vetrine virtuali dei medicinali venduti online, le modalità di trasporto dei medicinali venduti online e le sanzioni amministrative e penali a carico di chi viola la normativa;
- La Circolare del Ministero della Salute prot. n° DGDMF-0025654-P del 10-05-2016 avente ad oggetto "Vendita online dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell'art. 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219" segue alla precedente, allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti in materia di vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione; in particolare riguarda l'ottenimento dell'autorizzazione, il divieto per i distributori di vendere online medicinali al pubblico, il divieto di utilizzo di siti diversi da quello autorizzati, le spese di spedizione, gli omeopatici, le sanzioni.

Motivazioni

L'articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, prevede la possibilità, esclusivamente per chi effettua la vendita al pubblico, farmacie ed esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di effettuare la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione mediante i servizi della società dell'informazione.



Il succitato articolo 112-quater, in particolare, prevede che le farmacie e gli esercizi commerciali ad utilizzare il canale di vendita online, siano autorizzati dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome. Da tali disposizioni deriva che la procedura finalizzata all'avvio dell'attività in parola si articola in due distinte fasi consecutive. La prima, concernente, la richiesta di autorizzazione, gestita dall'autorità territorialmente competente e la seconda, relativa alla registrazione ed all'ottenimento del logo identificativo nazionale, a cura del Ministero della Salute.

L'Agenzia Sanitaria della Regione Marche con la nota prot. n. 867/ARS/ARSP del 1° febbraio 2016 ha informato i direttori degli Enti delle SSR, gli ordini professionali provinciali e le associazioni di categoria, sulle modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione alla vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione.

La Legge Regionale 28 Aprile 2017 n. 15 che modifica la L.R. n. 4/2015 assegna all'ASUR Marche le attività connesse alla "autorizzazione alla fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione mediante i servizi delle società d'informazione, secondo quanto previsto dall'art. 112-quater del D. Lgs. 219/2006"

Con D.G.R.M. n. 452 del 17/07/2017 ad oggetto "Preso d'atto L.R. 28/04/2017 n. 15 - Modifica dell'art. 3 della L.R. 4/2015 - Attribuzione all'ASUR attività connessa all'Autorizzazione alla fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione" viene demandata all'ASUR la competenza del rilascio delle autorizzazioni in materia, conferendo delega formale ai singoli direttori di Area Vasta.

Con Atto di Delega Prot. 0034704 del 10/12/2018 il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale Dr. Alessandro Marini ha conferito delega formale ai 5 direttori di Area vasta nello specifico in questa AV al Dr. Licio Livini, affinché pongano in essere tutti gli atti, ivi comprese l'adozione delle necessarie determinazioni, facenti parte dell'iter procedimentale concernente l'attuazione della Legge Regionale 28 aprile 2017 n. 15.

Il Dr. Matteo Pioli, rappresentante legale della "Farmacia Pioli dei Dottori Alberto e Matteo Pioli snc", sita in Francavilla D'Ete (FM) in Via Dante Alighieri, ha presentato richiesta di autorizzazione alla vendita online di medicinali senza obbligo di ricetta, acquisita al protocollo dell'ASUR AV4 con il n. 0023804 in data 20/05/2020 dichiarando i seguenti dati:

- partita IVA: 02385110446
- n° di codice univoco del Ministero della Salute: 8968
- indirizzo del sito Web: [www.farmapioli.it](http://www.farmapioli.it)
- dati del registrante del sito Web: "Farmacia Pioli dei Dottori Alberto e Matteo Pioli snc"
- contatto amministrativo del sito Web: Matteo Pioli

Il Servizio Farmaceutico dell'AV4 ha verificato la corrispondenza dei dati comunicati dal Dr Matteo Pioli con quelli presenti sul sito web del Ministero della Salute open data <http://www.dati.salute.gov.it/CercaFarmacie/Ricerca> ed ha accertato che la farmacia richiedente in oggetto è attualmente aperta al pubblico e funzionante.

La presente autorizzazione esclude la possibilità della vendita online per i medicinali con obbligo di prescrizione medica, i quali devono essere dispensati, secondo la vigente normativa, esclusivamente dal farmacista in farmacia.

Il presente provvedimento sarà trasmesso in copia conforme alla "Farmacia Pioli dei Dottori Alberto e Matteo Pioli snc", all'ASUR Marche e alla ARS della Regione Marche PF Assistenza Farmaceutica.

Per quanto sopra esposto,

#### SI PROPONE:

1. di autorizzare alla vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica SOP, farmaci da banco OTC e di automedicazioni la "Farmacia Pioli dei Dottori Alberto e Matteo Pioli snc" sita a Francavilla D'Ete in via Dante Alighieri per mezzo del sito web [www.farmapioli.it](http://www.farmapioli.it);
2. di vincolare l'inizio dell'attività online di medicinali senza obbligo di prescrizione all'ottenimento dal Ministero della Salute della registrazione e dall'apposito logo identificativo;



Numero: 448/AV4

Data: 08/06/2020

Pag.  
4

3. di disporre che il rappresentante legale della "Farmacia Pion dei Dottori Alberto e Mante", comunichi entro 30 giorni alla Regione Marche / Agenzia Sanitaria regionale / P. F. Assistenza farmaceutica, all'ASUR Marche e all'ASUR AV4 di Fermo, eventuali modifiche rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione, pena la revoca;
4. che dal presente atto non deriva alcun onere per la Regione Marche e per l'Agenzia Regionale Sanitaria, né per l'ASUR né per l'AV4;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L.412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere copia del presente atto al collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Direttore UOC Farmacia  
Dott. Massimo Fioretti

Per il parere infrascritto:

**CONTROLLO GESTIONE**

Sulla base di quanto dichiarato dal Dirigente dell'UO si attesta che dal presente atto non derivano oneri a carico del Bilancio ASUR

Il Dirigente Amministrativo  
UOSD Supporto all'Area  
Controllo di Gestione  
Dott. Daniele Rocchi



Numero: 448/AV4

Data: 08/06/2020

Pag.  
**5**

**- ALLEGATI -**

Nessuno





REGIONE MARCHE

Numero 448/AV4

Data 08/06/2020

**DETERMINA N. 448/AV4 DEL 08/06/2020**

**Autorizzazione Farmacia "Pioli dei Dottori Alberto e Matteo Pioli snc" Cod. Regionale 13046, alla vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione.**

**PUBBLICAZIONE:**

dal 08/06/2020 al 22/06/2020

**ESECUTIVITA':**

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 08/06/2020
- La Determina è esecutiva il \_\_\_\_\_ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI ☒ NO ☐

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

Belleggia Maura

08/06/2020

Collegio Sindacale: inviata con nota del \_\_\_\_\_

Atto soggetto al controllo della Regione: SI ☐ NO ☒

Inviato con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_